

Titoli conseguiti all'estero² e cittadini stranieri

In caso di titolo di studio non conseguito in Italia e analogo a titoli di diploma, laurea italiani ecc. deve essere presentato l'attestato di comparabilità rilasciato da CIMEA³ o la Dichiarazione di Valore⁴.

In caso di titolo non conseguito in Italia e analogo alla licenza media, deve essere presentata la Dichiarazione di Valore;

In caso di difficoltà di interpretazione sul valore del titolo prodotto, gli uffici regionali richiederanno eventuali supplementi di documentazione.

I corsisti stranieri devono possedere il certificato di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori⁵, almeno di livello B1⁶.

Sono esonerati dalla presentazione del predetto certificato, i cittadini stranieri che sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media) e diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguiti in Italia;
- attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso triennale di IeFP;
- diploma di tecnico superiore, di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia;
- dichiarazione di superamento della prova di lingua italiana rilasciata dalla Regione del Veneto.⁷

I suddetti requisiti devono essere prodotti all'avvio del percorso formativo pena la non ammissione.

Per quanto non espressamente indicato, si rimanda alla DGR n. 811 del 05 luglio 2022 e relativi allegati ed integrazioni.

² In caso di partecipazione a pubblico concorso il titolo di studio conseguito all'estero deve essere stato dichiarato equipollente da parte dell'Ufficio scolastico regionale

³ Tramite il servizio di comparabilità è possibile richiedere al CIMEA la valutazione di qualifiche italiane o estere del sistema della formazione superiore e di qualifiche finali di percorsi di scuola secondaria che consentono l'accesso a corsi della formazione superiore. Nel caso di valutazione positiva, gli esperti CIMEA produrranno un Attestato di Comparabilità riferito al titolo valutato. Per Comparabilità si intende l'indicazione del livello del titolo estero in riferimento ai cicli del Processo di Bologna e ai livelli dell'European Qualifications Framework. Tale comparazione non sancisce in alcun modo il riconoscimento formale del titolo all'interno di un sistema nazionale, ma è indicazione utile per le istituzioni che valutano la qualifica durante le differenti procedure di riconoscimento: l'Attestato di Comparabilità del titolo ha forma di parere e non vincola in alcun modo le istituzioni durante le proprie procedure di valutazione e riconoscimento. Maggiori dettagli per la richiesta dell'Attestato di Comparabilità sono disponibili alla pagina web:

<https://www.cimea.it/pagina-attestati-di-comparabilita-e-verifica-dei-titoli>

⁴ La "dichiarazione di valore" è un documento di natura esclusivamente informativa e redatto in lingua italiana che descrive il titolo di studio rilasciato da un'Istituzione appartenente a un sistema d'istruzione diverso da quello italiano ed è utilizzata per la valutazione del titolo stesso da parte della struttura competente ai fini dell'ammissione al corso di formazione. La "dichiarazione di valore" è rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche italiane (Ambasciata d'Italia o Consolato d'Italia del Paese estero in cui il titolo è stato conseguito). In alcuni Paesi esteri deve essere effettuata la "legalizzazione" del titolo di studio - allo scopo di garantirne l'autenticità - PRIMA di chiedere l'emissione della "dichiarazione di valore" alla rappresentanza diplomatica italiana. Se il Paese in cui è stato conseguito il titolo ha aderito alla Convenzione dell'Aja deve essere apposta sul titolo di studio la cosiddetta "Postilla dell'Aja" PRIMA di chiedere alla rappresentanza diplomatica italiana di emettere la "dichiarazione di valore".

⁵ Gli enti certificatori sono: l'Università per Stranieri di Perugia, l'Università per Stranieri di Siena, l'Università degli Studi Roma Tre e la Società Dante Alighieri. Sul territorio regionale sono presenti numerose sedi d'esame.

⁶ Non sono ammesse certificazioni linguistiche rilasciate ai fini del permesso di soggiorno o di cittadinanza.

⁷ In occasione delle due prove regionali di lingua italiana per aspiranti corsisti OSS svoltesi il 24 gennaio 2009 e il 20 giugno 2009 (disciplinate rispettivamente dal DDR 1727/08 e 443/09)